

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to **Ottorino Faleschini**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Martino Del Negro**

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, ai sensi della Legge Regionale 21/2003, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione, all'Albo Pretorio del Comune il 22/06/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addi, 22/06/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PALMARINA ZOFFI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

PAULARO, li 08.07.2013

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
STELIO NASCIMBENI

~~XXXXXXXXXXXX~~

Diventa esecutive ai sensi dell'art. 1-15° comma della L.R. 21/2003.-

Si certifica che durante il periodo di pubblicazione all'albo comunale della presente deliberazione non sono / sono state presentate denunce o reclami.

Paularo, li 08.07.2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



COPIA
N° 23 del Reg. Delib.

COMUNE DI PAULARO

Verbale di deliberazione della Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - Art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 - Determinazione detrazione per l'abitazione principale e aliquote per l'anno 2013.

L'anno **duemilatredecim** il giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **20.30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

	Carica	Presente	
		Si	No
Faleschini Ottorino	Sindaco	Si	
Temil Leonardo	Consigliere	Si	
Di Gleria Daniele	Consigliere	Si	
De Toni Renzo	Consigliere	Si	
Baschiera Andrea	Consigliere	Si	
Fabiani Ivano	Consigliere	Si	
Zozzoli Marco	Consigliere	Si	
Del Negro Solidea	Consigliere	Si	
Fabiani Stefano	Consigliere	Si	
Veritti Gino	Consigliere		No
Unida Annino	Consigliere		No
Fabiani Albano	Consigliere	Si	
Serem Mauro	Consigliere	Si	

Comunicato ai
Capigruppo Consiliari
li 22/06/2013

Prot. N. 5840...

Pubblicata all' Albo
Pretorio in data
22/06/2013 e vi rimarrà
esposta per 15 giorni
consecutivi

Assiste il Segretario comunale dott. **Martino Del Negro**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Ottorino Faleschini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza invitando il Consiglio Comunale ad adottare la seguente deliberazione:

L'IMPIEGATO
RESPONSABILE
PALMARINA ZOFFI

OGGETTO: Imposta Municipale Propria -- Art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 - Determinazione detrazione per l'abitazione principale e aliquote per l'anno 2013.

II. CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 44, comma 1, della L.R. 09 gennaio 2006 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni prevede che gli enti locali deliberino il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Bilancio annuale e Pluriennale della Regione;

RISCONTRATO che ai sensi dell'art. 14, comma 29, della Legge Finanziaria Regionale approvata in data 31 dicembre 2012, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dei Comuni per l'anno 2013 è fissato al 17 giugno 2013;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 31 del citato art. 14 della Legge Finanziaria Regionale, gli enti locali adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio;

RILEVATO che con Decreto dell'Assessore Regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1159 del 20 maggio 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte dei Comuni è differito al 31 luglio 2013;

PRECISATO che l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che l'art. 13, commi 6, 7 e 8, del citato Decreto Legge, stabilisce un'aliquota base applicabile a tutti gli immobili e due aliquote ridotte applicabili all'abitazione principale e relative pertinenze nonché ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, con facoltà di variare le medesime entro determinati punti percentuali;

RILEVATO, inoltre, che il successivo comma 10 del citato articolo, prevede la facoltà di elevare la detrazione di € 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 577/193, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat sono esenti dal tributo in parola;

PRECISATO, pure, che il Comune di Paularo è classificato comune montano e, pertanto, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 577/193 sono esenti dal tributo ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la riserva allo Stato ed ha riservato allo stesso il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76;

CONSIDERATO, pure, che ai sensi di tale disposizione di legge i Comuni possono

aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

OSSERVATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la competenza a determinare le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, è attribuita al Consiglio Comunale;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di fissare, per l'esercizio finanziario 2013, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- a) 0,76 per cento: aliquota base;
- b) 0,40 per cento: aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

RITENUTO, inoltre, di fissare, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze;

RITENUTO, altresì, di non aumentare l'aliquota standard dell'0,76 per cento da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 1992 n. 504, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

VISTO Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI i seguenti interventi:

- Consigliere Mauro Screm: Rileva come i cittadini tra tributi locali e statali siano in condizione di disagio se non di grave difficoltà. Propone una riduzione del 20% del tributo riferito alle prime case come segnale di buona volontà nei loro confronti segnalando come altre amministrazioni comunali si siano già avvalse di tale facoltà;

- Il Sindaco: replica all'intervenuto segnalando che il gettito del tributo riferito alla prima casa è

attualmente molto modesto e che gran parte dello stesso viene versata allo Stato nel mentre molti servizi vengono erogati alla popolazione in forma gratuita e sono stati fatti sforzi notevoli per evitare la introduzione della addizionale IRPEF;

Consigliere Albano Fabiani: Osserva che erano possibili anche altre economie tipo il Piano del Commercio, che ritiene inutile, e le spese legali sostenute nella causa con i dipendenti posti in mobilità. Chiede di avere copia della delibera assunta dal Comune di Udine per avere cognizione delle decisioni assunte in merito da quella amministrazione;

- Il Sindaco replica all'intervenuto osservando che come non sia possibile estrapolare un caso senza considerare il contesto complessivo nel quale lo stesso viene in rilievo e comunque non siano confrontabili situazioni del tutto diverse come quelle rappresentate da una città nei confronti di un piccolo centro di montagna. Precisa che il gettito IMU complessivo è paragonabile, nell'ambito della Carnia, a quello di Comuni di circa 1.000 abitanti e pertanto, percentualmente, ben inferiore. In riferimento al Piano del Commercio comunica che a breve si vedranno i primi frutti confermano la propria fiducia sulla qualità ed utilità dello stesso

CON VOTI .favorevoli n. 9 – contrari n. 2 (Albano Fabiani e Mauro Screm) – astenuti n. //
- su n. 11 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **di fissare**, per l'esercizio finanziario 2013, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - a) 0,76 per cento: aliquota base;
 - b) 0,40 per cento: aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
2. **di fissare**, inoltre, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze;
3. **di dare atto** che il Comune di Paularo è classificato comune montano e, pertanto, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 577/193 sono esenti dal tributo ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23;
4. **di non aumentare** l'aliquota standard dell'0,76 per cento da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
5. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dalla nota del Dipartimento stesso prot. n. 5343 del 06 aprile 2012.